

Circolare di Studio n. 1 del 18/01/2016

INNALZATO A € 3.000 IL LIMITE PER L'USO DEL CONTANTE

Nuovi Limiti

La legge Finanziaria 2016, (modificando l'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007) ha **aumentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento sia di **denaro contante**, sia di libretti di deposito bancari o postali al portatore sia di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

I trasferimenti che superano tale limite vanno **eseguiti tramite intermediari abilitati come banche, Poste, etc.**

Pagamenti frazionati/rateizzati

La limitazione a € 3.000 riguarda **complessivamente** il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla **prassi commerciale** o da **accordi contrattuali**.

Nel caso in cui il prezzo **complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 3.000**, quindi, lo stesso può essere **pagato a rate in contanti** soltanto se:

- l'importo di **ciascuna rata / acconto è inferiore a € 3.000**;
- la **rateizzazione è prevista dal contratto** sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in particolare:
 - I. l'importo **complessivo da pagare**;
 - II. l'indicazione delle **singole rate e delle relative scadenze**.

Sanzioni

In base all'art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione:

- **dall'1% al 40%** dell'importo trasferito;
- **dal 5% al 40%** dell'importo trasferito, in caso di importi **superiori a € 50.000**; fermo restando l'importo **minimo pari a € 3.000**.

La sanzione è applicabile non solo **al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a**



colui che ha ricevuto la somma in contante.

Assegni e Vaglia

La Finanziaria 2016 **non ha modificato** le regole applicabili all'utilizzo degli assegni. Come previsto dal citato art. 49, le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni **muniti della** clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

Assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000. Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario.